n. 1557

ASSEMBLEA NAZIONALE

COSTITUZIONE DEL 4 OTTOBRE 1958

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Registrato alla presidenza dell'Assemblea nazionale il 10 giugno 2025

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO,

volto a **ridurre** *l'***impatto ambientale** *dell'***industria tessile**,

(Procedura accelerata)

INVIATO DAL

PRESIDENTE DEL SENATO

AL

PRESIDENTE

DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

(Deferito alla commissione per lo Sviluppo sostenibile e l'assetto territoriale [commission du développement durable et de l'aménagement du territoire], in assenza dell'istituzione di una commissione speciale entro i termini stabiliti agli articoli 30 e 31 del Regolamento).

A seguito dell'avvio della procedura accelerata, il Senato ha modificato, in prima lettura, la proposta di legge adottata dall'Assemblea nazionale in prima lettura, il cui contenuto è il seguente:

Cfr. i numeri:

Assemblea nazionale: **2129**, **2307** e T.A. **258** (16ª legislatura).

Senato: **431** (2023–2024), **458**, **459** e T.A. **136** (2024–2025).

Articolo 1

Dopo l'articolo L541-9-1 del Codice dell'ambiente, è inserito un articolo L541-9-1-1, formulato come segue:

«*Articolo L.541-9-1-1*. – I. – Le pratiche industriali e commerciali dei produttori di cui all'articolo L541-10 classificate come moda ultra-espresso sono quelle che comportano la riduzione della durata d'uso o della durata di vita dei prodotti nuovi di cui all'articolo L541-10-1, paragrafo 11°, a motivo dell'immissione sul mercato di un elevato numero di riferimenti di prodotti nuovi o della scarsa incentivazione alla riparazione di tali prodotti.

Le soglie di riferimento per i prodotti nuovi e i criteri per la scarsa incentivazione alla riparazione, per marchio quale definito all'articolo L711-1 del Codice della proprietà intellettuale e per canale di vendita, sono stabiliti per decreto. Nel caso in cui le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo L541-10 del presente Codice utilizzino un fornitore di piattaforma online per attuare la pratica di cui al primo paragrafo del presente punto I., la valutazione del superamento o meno delle soglie da parte loro si baserà sul loro principale canale di vendita, come definito per decreto.

«I.*bis.* – Per una persona fisica o giuridica che agevola le vendite a distanza dei prodotti di cui al punto I. del presente articolo mediante l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o un meccanismo analogo, la pratica commerciale della moda effimera è valutata in base ai criteri di cui allo stesso punto I.

La pratica commerciale è quindi valutata sulla base di tutti i riferimenti dei prodotti nuovi offerti da tale persona, ad eccezione dei riferimenti per i quali tale persona dispone di prove che dimostrano che la persona titolare del marchio di tali prodotti è il produttore citato a tale punto I. e che la persona citata al primo paragrafo del presente punto I.*bis* non costituisce il suo principale canale di vendita.

In tal caso, la persona di cui allo stesso primo paragrafo mantiene a disposizione dell'autorità amministrativa le prove corrispondenti.

Le modalità di attuazione del presente punto I.*bis*. sono definite per decreto.

II. – La persona di cui al punto I.*bis* che si avvale della pratica commerciale di cui al punto I. visualizza sulla propria interfaccia di vendita online messaggi che incoraggino la sobrietà e il riutilizzo, la

riparazione e
il riciclaggio dei prodotti e forniscano informazioni sull'impatto sociale e ambientale del prodotto, sensibilizzino sul suo impatto ambientale e forniscano informazioni sull'impatto ambientale del servizio di consegna del prodotto proposto. Tali messaggi sono visualizzati in modo chiaro, leggibile e comprensibile in qualsiasi formato utilizzato, vicino al prezzo, su tutte le pagine in cui sono offerti in vendita i prodotti delle persone che utilizzano la pratica di cui allo stesso punto I. Il contenuto dei messaggi e la relativa modalità di visualizzazione sono definiti per decreto, emanato previo ottenimento del parere dell'Agenzia per l'ambiente e la gestione dell'energia.

III. – *(Soppresso)*

IV. *(nuovo)*. — La messa a disposizione sul mercato dei prodotti nuovi di cui all'articolo L541-10-1, paragrafo 11°, e invenduti da parte di persone fisiche e giuridiche diverse da quelle che li hanno immessi per la prima volta sul mercato non rientra nell'ambito della pratica commerciale di cui al punto I. del presente articolo.

V. *(nuovo)*. – Nella promozione di un prodotto da parte di persone che si avvalgono della pratica commerciale di cui al punto I., il termine «gratuito» non può essere utilizzato come strumento di marketing e di promozione nel contesto di un rapporto commerciale».

Articolo 1*bis* AA *(nuovo)*

Dopo l'articolo L541-9-1 del Codice dell'ambiente è inserito un articolo L541-9-1-2 che recita come segue:

«*Articolo L541-9-1-2*. – L'origine di fabbricazione del capo di abbigliamento o del prodotto tessile venduto online dev'essere chiaramente identificabile dal consumatore sulla piattaforma digitale. L'indicazione dell'origine geografica dei prodotti tessili è segnata in modo visibile e leggibile in caratteri di dimensioni pari a quelle dell'indicazione del prezzo e in prossimità della stessa.»

Articolo 1*bis* AB *(nuovo)*

Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono della pratica commerciale di cui all'articolo L541-9-1-1, paragrafo I, del Codice dell'ambiente non sono ammissibili alla riduzione d'imposta di cui all'articolo 238*bis*, paragrafo 2, del Codice generale delle imposte.

Articolo 1*bis* A

I. – *(Non modificato)*

II. *(nuovo)*. – Dopo l'articolo L512-20 del Codice del consumo è inserito un articolo D512-20-4, formulato come segue:

«*Articolo L512-20-4*. – Non ostanti l'articolo 11 del Codice di procedura penale o le relative disposizioni inerenti al segreto professionale, gli agenti della concorrenza, dei consumatori e della prevenzione delle frodi e gli agenti della Commissione nazionale per l'informatica e le libertà civili (CNIL) possono fornirsi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, tutte le informazioni e i documenti detenuti o raccolti nel corso dei rispettivi compiti e necessari all'indagine su e all'accertamento di violazioni e d'inadempimenti delle regole che rientrano nei rispettivi settori di competenza».

Articolo 1*bis*

(Soppresso)

Articolo 2.

I. – Il Codice dell'ambiente è modificato come segue:

1° L'articolo L541-10-3 è modificato come segue:

a) Nella prima frase del primo comma, nella versione francese, dopo il termine «lesquels» sono inseriti i seguenti termini: «l'impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l'empreinte carbone», che hanno il significato in italiano «tra i quali [criteri] l'impatto ambientale, compresi i danni alla biodiversità e l'impronta di carbonio,» e dopo il termine «durabilité» sono inseriti i seguenti termini; «, y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales,» qualificando in tal modo il criterio della «durabilità» come «compresa [quella] derivante da pratiche industriali e commerciali,»;

b) *(Soppresso)*

2° L'articolo L541-10-9 è modificato come segue:

(a) All'inizio del primo comma è aggiunto il seguente riferimento: «I. –»;

(a bis*)* Nella prima frase del secondo comma, il termine «Articolo» è

sostituito dal riferimento: «I.»;

(b) È aggiunto un punto II. formulato come segue:

T «II. - Nel caso in cui una persona non stabilita in Francia sia soggetta al principio della responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo L541-10 o a norma del primo comma del punto I. del presente articolo, essa nomina una persona fisica o giuridica stabilita in Francia, per mandato scritto, quale rappresentante autorizzato che ha la responsabilità di assicurare il rispetto dei suoi obblighi nel quadro del regime della responsabilità estesa dei produttori. Tale persona è surrogata in tutti gli obblighi derivanti dal principio della responsabilità estesa del produttore riguardo al quale essa accetta il mandato.

1 L'obbligo di nominare un rappresentante autorizzato di cui al primo paragrafo del presente punto II. si considera adempiuto per i prodotti per i quali una persona fisica o giuridica, di cui al punto I., stabilita in Francia assicura il rispetto degli obblighi inerenti al regime della responsabilità estesa del produttore.»;

1 3° L'articolo L541-10-27 è modificato come segue:

(a) all'inizio del primo comma è aggiunto il seguente riferimento: «I. –»;

(*a* bis*)* Al secondo comma, il termine «Articolo» è sostituito dal riferimento «I.»;

b) b) Sono aggiunti nuovi punti II., II.*bis*, III. e IV., formulati come segue:

'II. – Per i prodotti soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo L541-10-1, paragrafo 11°, i contributi finanziari di cui all'articolo L541-10-3 sono adeguati, in particolare, in funzione del coefficiente di durabilità valutato per mezzo dei risultati ottenuti utilizzando la metodologia determinata all'articolo L541-9-12, nella proporzione in cui esso tiene conto della loro durabilità legata all'impatto delle pratiche industriali e commerciali dei produttori. Il capitolato d'oneri dell'ente ecologico prevede che i contributi supplementari raccolti siano riassegnati principalmente sotto forma di premi ai produttori di prodotti che soddisfano i criteri di progettazione ecocompatibile per migliori prestazioni ambientali.

1 II.*bis*. – I prodotti soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo L541-10-1, paragrafo 11°, e che sono oggetto di una sanzione a norma del punto II. del presente articolo non sono ammissibili ai premi.

 III. — L'importo delle sanzioni applicabili ai prodotti soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo L541-10-1, paragrafo 11° e determinato sulla base del criterio definito al punto II del presente articolo è pari ad almeno 5 EUR a prodotto nel 2025, a 6 EUR a prodotto nel 2026,

a 7 EUR a prodotto nel 2027, a 8 EUR a prodotto nel 2028, a 9 EUR a prodotto nel 2029 e a 10 EUR a prodotto nel 2030. Gli importi a categoria di prodotto sono precisati nel capitolato d'oneri di cui all'articolo L541-10 e, in deroga all'articolo L541-10-3, terzo comma, l'aliquota del 20% del prezzo di vendita del prodotto al netto dell'IVA, alla quale l'ente ecologico è tenuto a limitare l'importo di tale sanzione, è aumentata al 50%.

 IV. – Una parte dei contributi finanziari versati dai produttori dei prodotti di cui all'articolo L541-10-1, paragrafo 11°, è utilizzata dagli enti ecologici per il finanziamento delle infrastrutture di raccolta e riciclaggio sul territorio nazionale.»;

 4º *(nuovo)* All'articolo L541-15-8, paragrafo II., il termine «al» è sostituito dai termini «al punto I. di».

 II. *(nuovo)*. – I gestori di rifiuti possono gestire i rifiuti derivanti dai prodotti di cui all'articolo L541-10-1, paragrafo 11°, del Codice dell'ambiente soltanto se hanno stipulato contratti per la gestione di tali rifiuti con enti ecologici riconosciuti o sistemi individuali riconosciuti.

Articolo 3

 I. – Dopo l'articolo R229-61 del Codice del consumo è inserito l'articolo D229-61-1, formulato come segue:

 «*Articolo L229-61-1*. – È vietata la pubblicità inerente alla commercializzazione di prodotti nel contesto della pratica industriale e commerciale definita all'articolo L541-9-1-1 o che promuove direttamente o indirettamente marchi che si avvalgono di tale pratica industriale e commerciale, nella misura in cui l'eccessiva produzione di abbigliamento, biancheria per la casa e calzature comprometta l'obiettivo della tutela dell'ambiente e della lotta al riscaldamento globale». II. – Il

punto I. entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Articolo 3*bis* *(nuovo)*

I. – Dopo l'articolo 4 della legge n. 2023-451 del 9 giugno 2023 volta a regolamentare l'influenza commerciale e a combattere gli abusi degli influencers sulle reti sociali (social networks) è inserito un punto VI.*bis*, formulato come segue:

«VI*bis*. – Alle persone che esercitano l'attività d'influenza commerciale con mezzi elettronici, a titolo oneroso o gratuito, è fatto divieto, a prescindere dal

la natura del corrispettivo, di compiere qualsiasi promozione, diretta o indiretta, di prodotti che rientrano nell'ambito della pratica commerciale definita all'articolo L541-9-1-1 del Codice dell'ambiente e dei marchi che si avvalgono di tale pratica commerciale.

«Il mancato rispetto del presente punto VI.*bis* è punibile con sanzione amministrativa pecuniaria non superiore ai 100 000 EUR. Tale sanzione pecuniaria è inflitta in conformità del capitolo II del titolo II del libro V del Codice del consumo.

«I.*bis.* – All'inizio dell'articolo L511-7, punto 32°, del Codice del consumo, i termini «Del punto V.» sono sostituiti dai termini «Dei punti V. e VI. *bis*».

II. – L'articolo L. 229-64, punto I., del Codice dell'ambiente è integrato da un punto 4° formulato come segue:

«4° Prodotti oggetto di una pratica commerciale di cui all'articolo L541-9-1-1 del presente Codice.

Oltre alle informazioni sull'impatto ambientale di cui al presente punto 4°, qualsiasi pubblicità, a prescindere dal mezzo utilizzato, inerente alla commercializzazione di prodotti che rientrano nell'ambito della pratica commerciale definita all'articolo L541-9-1-1 dev'essere accompagnata da un messaggio che incoraggi modelli di consumo più sostenibili, quali l'acquisto di prodotti usati o il noleggio, al fine di concorrere a ridurre l'impatto ambientale associato alla produzione di prodotti nuovi».

III. – Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Articolo 4

Il Codice dell’ambiente è modificato come segue:

1° *(soppresso)*

2° All’articolo L541-9-4-1, primo comma, dopo il riferimento «L541-9-1» sono inseriti i seguenti termini: «e all’articolo L541-9-1-1, punto II.».

Articolo 5

L’articolo L511-7 del Codice del consumo è modificato come segue:

1° *(nuovo)* Il punto 28° recita come segue:

«28° articoli L541-9-1 e L541-9-1-1 dello stesso Codice;» 2°

(soppresso)

Articolo 6

(Conforme)

Articolo 6 *bis (nuovo)*

Prima dell’ultimo comma dell’articolo L312-19 del Codice dell’istruzione, è inserito un comma formulato come segue:

M «Comprende una sensibilizzazione sugli impatti ambientali, compresi l’apprendimento vertente su materiali responsabili o a basso impatto e le pratiche quotidiane sostenibili nell’utilizzo dell’abbigliamento, sulle condizioni di produzione e sull’etichettatura. Essa pone l’accento sulla responsabilità individuale e collettiva della conservazione dell’ambiente e mira a sviluppare un pensiero critico sui modelli di produzione non sostenibili. Si basa su casi concreti, quali il consumo ecologicamente responsabile di prodotti tessili e di abbigliamento».

Articolo 7

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, il governo presenta al Parlamento una relazione che riesamina l’attuazione di misure speculari ai confini del mercato interno europeo per imporre norme sanitarie, sociali e ambientali europee

all’importazione di prodotti tessili a rinnovo rapido o rapidissimo. La relazione analizza altresì l’opportunità di invertire l’onere della prova al momento dell’ingresso dei prodotti nell’Unione europea; è compito dell’esportatore comprovare che i suoi prodotti sono stati prodotti in condizioni conformi alle norme europee, con particolare vigilanza riguardo al rispetto dei diritti umani.

Articolo 8 ***(nuovo)***

 Il capitolo I *bis* del titolo III della seconda parte del primo libro del Codice generale delle imposte è integrato da una sezione XV così nuovamente redatta:

M «*Sezione XV*

 Imposta sui pacchi piccoli di provenienza extra-europea

O «*Articolo 1609, lettera f*). – I. – È introdotta un'imposta a carico dei mercati virtuali, delle piatteforme, dei portali o dei meccanismi analoghi stabiliti al di fuori dell'Unione europea e che spediscono pacchi di peso inferiore ai 2 kg a persone fisiche in Francia.

 II. – L'imposta si basa sul numero di pacchi di peso inferiore ai 2 kg spediti in Francia e il cui destinatario è una persona fisica.

 III. – Il fatto generatore dell'imposta è l'operazione di consegna.

P IV. - L'imposta, che va da 2 EUR a 4 EUR, è stabilita per ordinanza congiunta dei ministri responsabili degli affari digitali e del bilancio.

V. — L'imposta è dichiarata e versata dal soggetto passivo alle date determinate per ordinanza del ministro responsabile del bilancio. La frequenza delle dichiarazioni e dei versamenti è al massimo mensile e almeno annuale.

 VI. – L'imposta è riscossa e controllata secondo le stesse procedure e in subordine alle stesse sanzioni, garanzie, garanzie reali e privilegi delle imposte sul volume d'affari. Eventuali reclami sono presentati, esaminati e giudicati secondo le regole applicabili a tali imposte.

 VII. – Nel caso in cui il soggetto passivo non sia stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati di cui all'articolo 289A, paragrafo I, punto 1°, esso ha un rappresentante accreditato dinanzi al servizio fiscale competente alle condizioni stabilite al punto IV. dello stesso articolo 289A, che è stabilito in Francia, è soggetto all'imposta sul valore aggiunto e s'impegna a espletare le formalità in nome e per conto del soggetto passivo e, nel caso in cui sia necessario, a versare l'imposta in sua vece. »

Dibattuto nel corso di una sessione pubblica tenutasi a Parigi il 10 giugno 2025.

Il presidente:

Firmato: Gérard LARCHER